

2439

TRIBUNALE DI NAPOLI
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice unico di Napoli dott.ssa [REDACTED] in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'udienza del 4.4.2018 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 27969/16 R.G.A.P. e vertente tra

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Viola come da procura a margine del ricorso

Opponente

E

E

INPS in persona del Presidente p.t. , rapp.to e dif. dall' [REDACTED] e con la stessa elettivamente domiciliata alla via G. Ferraris n. 4

NONCHÉ

SCCI SPA, in persona del legale rapp.te p.t. ,rapp.to e dif. dall' [REDACTED] e con la stessa elettivamente domiciliata alla via G. Ferraris n. 4

INAIL, in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentato e difeso dall' A [REDACTED] in virtù di procura generale alle liti come in atti e unitamente alla stessa domiciliata alla via Nuova Poggioreale ang. San Lazzaro n.11

Nonché

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE s.p.a., in persona del legale rapp.p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to [REDACTED] ed elettivamente dom.ta in Napoli, via G. Sanfelice n 24 Opposti

Oggetto: opposizione estratto ruolo e a cartelle esattoriali

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 22.12.2016 la ricorrente ha proposto opposizione avverso le seguenti cartelle esattoriali

1) cartella esattoriale n. 07120060016915522, con pretesa notifica del 03.01.2008, emessa da INPS sede di Napoli –Contributi I.V.S. e somme aggiuntive (anno 2005) per una complessiva somma pari ad euro 1.289,53;

2) cartella esattoriale 07120060279619902, con pretesa notifica del 15.12.2006, emessa da INPS sede di Napoli – Contributi I.V.S. e somme aggiuntive (anno 2006) per una complessiva somma pari ad euro 1.501,13;

3) cartella esattoriale n. 07120050031950609, con pretesa notifica del 10.02.2006, emessa da INPS sede di Napoli – Contributi I.V.S. e somme aggiuntive (anni 2004 – 2005) per una complessiva somma pari ad euro 1.412,67;

4) cartella esattoriale n. 07120070229348125, con pretesa notifica del 28.01.2008, emessa da INPS sede di Napoli – Contributi I.V.S. e somme aggiuntive (anno 2007) per una complessiva somma pari ad euro 319,29;

5) cartella esattoriale n. 07120080174798752, con pretesa notifica del 17.11.2008, emessa da INPS sede di Napoli – Contributi I.V.S. e somme aggiuntive (anno 2008) per una complessiva somma pari ad euro 541,35;

6) cartella esattoriale n. 07120080143523256, con pretesa notifica del 10.11.2008, emessa da INPS sede di Napoli – Contributi I.V.S. e somme aggiuntive (anno 2008) per una complessiva somma pari ad euro 1.165,07;

7) cartella esattoriale n. 07120080094664086, con pretesa notifica del 10.11.2008, emessa da INPS sede di Napoli – Contributi I.V.S. e somme aggiuntive (anno 2008) per una complessiva somma pari ad euro 870,06;

8) cartella esattoriale n. 07120080256549590, con pretesa notifica del 17.03.2009, emessa da INPS sede di Napoli – Contributi I.V.S. e somme aggiuntive (anno 2008) per una complessiva somma pari ad euro 1.680,52;

9) cartella esattoriale n. 07120110097551075, con pretesa notifica del 12.04.2011, emessa da INPS sede di Napoli – Contributi I.V.S. e somme aggiuntive (anno 2011) per una complessiva somma pari ad euro 567,00;

10) cartella esattoriale n. 07120100462094217, con pretesa notifica del 22.07.2011, emessa da INPS sede di Napoli – Modello DM 10 e somme aggiuntive (anno 2010) per una complessiva somma pari ad euro 495,16;

11) cartella esattoriale n. 07120100481376955, con pretesa notifica del 22.07.2011, emessa da INAIL sede di Napoli – sanz. civili (anno 2010) per una complessiva somma pari ad euro 387,73;

12) cartella esattoriale n. 07120110037675958, con pretesa notifica del 20.09.2011, emessa da INPS sede di Napoli – Contributi I.V.S. e somme aggiuntive (anno 2010) per una complessiva somma pari ad euro 3.214,80;

13) cartella esattoriale n. 07120100198509973, con pretesa notifica del 09.03.2011, emessa da INPS sede di Napoli – Contributi I.V.S. e somme aggiuntive (anno 2010) per una complessiva somma pari ad euro 676,59;

14) cartella esattoriale n. 07120100152270676, con pretesa notifica del 04.03.2011, emessa da INPS sede di Napoli – Contributi I.V.S. e somme aggiuntive (anno 2010) per una complessiva somma pari ad euro 810,90;

15) cartella esattoriale n. 07120100129064954, con pretesa notifica del 11.03.2011, emessa da INPS sede di Napoli – Contributi I.V.S. e somme aggiuntive (anno 2010) per una complessiva somma pari ad euro 560,25;

16) cartella esattoriale n. 07120100080051530, con pretesa notifica del 21.12.2010, emessa da INPS sede di Napoli – Contributi I.V.S. e somme aggiuntive (anno 2009) per una complessiva somma pari ad euro 1.081,61;

17) cartella esattoriale n. 07120090222429186, con pretesa notifica del 18.05.2010, emessa da INPS sede di Napoli – Contributi I.V.S. e somme aggiuntive (anno 2009) per una complessiva somma pari ad euro 969,75;

18) cartella esattoriale n. 07120090196758661, con pretesa notifica del 21.12.2010, emessa da INAIL sede di Napoli – Contributi (anno 2007) per una complessiva somma pari ad euro 3.683,73;

19) cartella esattoriale n. 07120090099751472, con pretesa notifica del 09.10.2009, emessa da INPS sede di Napoli – Contributi I.V.S. e somme aggiuntive (anno 2009) per una complessiva somma pari ad euro 2.207,72

asseritamente conosciute in data 21.11.2016 mediante estratto di ruolo, per contributi previdenziali IVS dovuti all'Inps e premi dovuti all'Inail.

Ha eccepito una serie di vizi formali (omessa e/o viziata notifica) e contestato il diritto di procedere all'esecuzione da parte del Concessionario in base a titoli recanti pretese oramai prescritte.



Su tali premesse ha convenuto in giudizio l'Inps, la società di Cartolarizzazione SCCI, l'Inail nonché Equitalia Servizi di Riscossione Spa affinché, previa sospensione dell'esecutorietà degli atti impugnati venisse accertata l'inesistenza /nullità della notifica delle cartelle esattoriali richiamate e comunque la prescrizione dei crediti ivi recati dalla cartella, spese vinte con attribuzione.

Disattesa la richiesta di sospensione dell'esecutività del ruolo, l'Inps e la S.C.C.I nel costituirsi tempestivamente hanno eccepito la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire rispetto all'estratto di ruolo che non costituisce di per sé solo titolo esecutivo, l'improponibilità del ricorso in assenza della preventiva domanda amministrativa all'Equitalia ed all'Inps, ai sensi dell'art 1 commi 537/543, la tardività dell'opposizione riguardante il quomodo executionis, l'omessa contestazione del merito della pretesa impositiva oramai inammissibile per mancata opposizione ex art. 24 d.lgs 46/1999; la durata decennale del termine prescrizionale successivo alla cartella non impugnata deducendo in ogni caso l'interruzione del termine prescrizionale. Hanno concluso per l'inammissibilità dell'opposizione e in via gradata per la condanna del ricorrente al pagamento delle poste azionate nei titoli opposti con vittoria di spese.

L'Inail nel costituirsi tempestivamente in giudizio ha contestato la ammissibilità dell'opposizione e la sua fondatezza

Nel costituirsi tempestivamente l'Agente per la riscossione ha eccepito l'inammissibilità per carenza di interesse ad agire. Ha dedotto la rituale notifica- differentemente da quanto dedotto dall'opponente delle cartelle sopraindicate e ha concluso per il rigetto dell'opposizione siccome inammissibile e infondata col favore delle spese.

All'udienza di discussione, la causa è stata decisa mediante sentenza letta e pubblicata in udienza lettura.

Preliminarmente va rilevato che sulla base della prospettazione del ricorrente, che deduce la mancata/irregolare notifica della cartella risultante dall'estratto di ruolo, l'interesse ad agire ai sensi dell' art 100 cpc ricorre senz'altro nel momento della instaurazione del presente giudizio(cfr Cass. SS. UU n 19704/2015); esso viene meno nel corso del giudizio all'esito della prova, di cui appresso, da parte del Concessionario in merito alla rituale notifica dellae cartelle, e tuttavia il presente giudice ritiene, nell'ambito di precedenti costanti inviti della Suprema Corte in ottemperanza a costanti inviti della Suprema Corte ad evitare pronunzie di mera inammissibilità, di dovere pronunziare nel merito.

Quanto all'eccezione di omessa e/o irrituale notifica delle cartelle esattoriali sopraindicate, prima di verificare se esse siano state regolarmente notificate, va preliminarmente chiarito che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte Cass. 16464/2002).

Ritenuta quindi in astratto l'ammissibilità della opposizione proposta, deve rilevarsi come le allegazioni di cui all'atto introduttivo -relative alla omessa notifica della cartella esattoriale - risultano del tutto smentite dalla produzione della Agenzia delle Entrate; dalla relate di notifica prodotte risulta che le cartelle impuguate sono state notificate ritualmente , in alcuni casi con consegna nelle mani della ricorrente styesse, in altri della figlia o del genero convivente ovvero di persona addetta alla casa; sono state altresì versate in atti le distinte afferenti la consegna all'ufficio postale da parte dell'Agenzia Defendini incaricata dall'Agente della riscossione delle raccomandate informative successive, ove necessarie.

Pertanto risultano rispettate le prescrizioni di cui all' art 138 e 139 c.p.c.

La attestazione da parte dell'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, atto pubblico, fa piena fede, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; l'unico mezzo idoneo per contrastare l'attestazione del soggetto abilitato alla notificazione di quanto al medesimo dichiarato o avvenuto in sua presenza è la querela di falso di cui agli artt. 221 e segg cpc, la cui finalità consiste nel privare il documento munito di fede privilegiata della sua efficacia probatoria.

La querela di falso trova la propria disciplina negli artt. 221-227 cpc; trattasi di giudizio civile con intervento obbligatorio del PM ed a competenza collegiale che nella specie non risulta proposto, non essendo ad esso equipollente la denuncia-querela di un fatto di reato.

Peraltro, la proposizione della querela di falso non comporta, di per sè, la necessità del deposito in originale del documento impugnato, quando sia stata prodotta una copia fotostatica che abbia acquisito la stessa efficacia probatoria dell'originale. Il deposito dell'originale, collegato alle esigenze tecniche degli eventuali accertamenti segue, invece, nel procedimento delineato dall'art. 222 c.p.c. per la querela incidentale di falso, l'interpello della parte che ha prodotto la scrittura, il giudizio di rilevanza, l'autorizzazione alla presentazione della querela e, infine, la presentazione della medesima (cfr Cass. civ., Sez.I, 06/02/2002, n.1591).

Orbene posto che le copie possono tener luogo dell'originale, la conformità degli atti prodotti in copia agli originali è attestata dalla Equitalia, ex art.5,5° comma del dl 669/96 (cfr Cass. n.11274/07, in termini Cass.8/5/2007), mentre parte ricorrente si è limitata a contestare la conformità per il solo fatto che si tratta di una fotocopia, ma non ha allegato alcunchè che possa orientare la decisione nel senso della ragionevole difformità tra i due atti (originale e riproduzione meccanica), come ad esempio la inusualità del modello utilizzato, la presenza di cancellature o abrasioni, la palese erroneità dei dati anagrafici del destinatario ecc.

Conformemente al consolidato insegnamento della Suprema Corte, deve ritenersi che il disconoscimento della conformità della copia fotostatica all'originale deve avvenire in modo formale, benché non debba esprimersi in formule sacramentali, e quindi specifico e non equivoco (cfr ex multis Cass. 4476/2009; Cass. 19680/2008; Cass. 23174/2006).

Diverso è, inoltre, l'effetto della contestazione a seconda che abbia avuto ad oggetto la conformità della copia all'originale ovvero l'autenticità della scrittura e/o della sottoscrizione, in quanto, nel primo caso, non impedisce al giudice d'accertare tale conformità aliunde anche tramite presunzioni, mentre, nel secondo caso, preclude definitivamente l'utilizzabilità del documento, salva la procedura di verifica (Cass. n. 13334/ 1999; Cass. 7960/2003; Cass. 940/1996; Cass. n. 570/1985).

Ne consegue che in assenza di specifiche eccezioni sulla conformità, tenuto conto della completezza della relata in cui risultano peraltro corretti sia il nome che l'indirizzo del destinatario e risulta trascritto il numero della cartella, non si dispone di alcun indizio per ritenere ragionevolmente che l'originale contenga dei dati diversi.

Evidenziando che il difensore dell'opponente a fronte della costituzione della Agenzia delle Entrate con produzione in atti della relata da cui si evincono le modalità concrete anche temporali attraverso cui si era realizzata e perfezionata la notifica della cartella impugnata, non le ha contestate in alcun modo limitandosi al verbale della odierna udienza ad eccepire che trattavasi di documento tardivamente prodotto. Pertanto, deve rilevarsi la ritualità della notifica delle cartelle sopraindicata.

L'opposizione avverso tali cartelle deve ritenersi pertanto inammissibile perchè proposta in data 22.12.2016 ben oltre il termine di 40 giorni dalla data di notifica delle stesse (atteso che

le notifiche più recenti sono avvenute nell'anno 2011, al più tardi nel mese di settembre), prescritto dalla legge per far valere vizi di merito, quali la prescrizione dei crediti vantati dall'ente impositore, nonché, del termine sancito dall'art. 617 cpc per far valere i vizi afferenti agli atti esecutivi, cui vanno senz'altro annoverate le doglianze del ricorso sulla formazione del titolo. La ritenuta regolarità della notifica comporta la decadenza da ogni altra ragione di opposizione concernente la regolarità formale della cartella esattoriale per decorso del termine di opposizione agli atti esecutivi (20 giorni dalla notificazione della cartella).

Residua invece per l'esame del giudice la questione della cd prescrizione del diritto alla riscossione. La difesa di parte ricorrente ha inteso infatti far valere non (solo) la questione relativa alla prescrizione dei contributi portati dalle cartelle esattoriali opposte, sul presupposto della inesistenza di notifica della stessa, ma ha pure sollevato dinnanzi al giudice, per l'ipotesi dell'accertamento in sede giudiziale della effettiva regolare notifica della cartella, la questione della prescrizione dell'azione esecutiva asserendo il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3 comma 9 della L. 335/95 dalla data della notifica della cartella alla data della notifica dell'intimazione di pagamento.

In merito all'eccezione di prescrizione relativa al periodo successivo alla formazione del titolo esecutivo, per la quale il ricorrente è invece senz'altro in termini, il Tribunale osserva che deve ritenersi applicabile il termine di prescrizione breve quinquennale così come chiarito dopo oscillazioni dal recente intervento della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 23397 del 22 novembre del 2016, esclusa la utilizzabilità del termine ordinario decennale relativo all'esercizio della azione esecutiva; considerato che le cartelle opposte sono state tutte notificate in data anteriore al 30.9.2011, alla data di rilascio dell'estratto di ruolo (21.11.2016) o, al più tardi, alla data di deposito del ricorso (22.12.2016), è decorso ampiamente il termine prescrizionale di cinque anni.

All'esito, il ricorso va accolto per quanto di ragione e, per effetto dalla maturazione del termine prescrizionale quinquennale, il diritto, rispettivamente dell'INPS e dell'Inail di procedere ad esecuzione forzata si è estinto per prescrizione.

Le spese si compensano, in considerazione della scelta elettiva della parte ricorrente, che pure aveva ricevuto correttamente ai tempi le cartelle, di richiedere l'estratto di ruolo a distanza di molto tempo dalla notifica delle stesse, e di agire in giudizio sulla base delle mere risultanze dello stesso in assenza di alcun atto di esecuzione in senso stretto, non tentando neppure prima di adire le vie legali di far valere le proprie ragioni in sede amministrativa .

P.Q.M.

dichiara non dovuti dall'opponente i contributi previdenziali relativi alle cartelle opposte, per intervenuta prescrizione successiva alla notifica del titolo;

compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Napoli, 4.04.2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Assunta MIRANDA

Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro e Previdenza

Il presente provvedimento è stato notificato in data 4/4/18

51418
Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Assunta MIRANDA

IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara